



Sent. n. 101/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras

Presidente relatore

Valeria Mistretta

Consigliere

Gaetano Berretta

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio ex art.135 c.g.c. iscritto al n. 26237 del registro di Segreteria, ad

istanza del Signor:

TIDU Costantino, (c.f. TDICTN52D08L153Z), nato a Teti (NU) il

08.04.1952, ivi residente alla via Abini 18;

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce all'atto

introduttivo del giudizio resa su foglio separato, dall'Avv. Marco Pilia, con

domicilio digitale eletto all'indirizzo avvocatomarcopilia@pec.giuffre.it,

a v v e r s o

il Decreto n.1/2025 reso dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la

Regione Sardegna in composizione monocratica, in data

10.12.2024/07.01.2025, notificato il 13.01.2025;

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all'udienza pubblica del 19 marzo 2025, celebrata con l'assistenza del

	Segretario, Dott.ssa Barbara Borghero, il Magistrato relatore Pres. Donata	
	Cabras, l'Avv. Marco Pilia per il ricorrente TIDU Costantino, nonché il	
	Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.	
	Pellegrino Marinelli.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	Con atto di opposizione ex art.135 c.g.c., depositato l'11 febbraio	
	2025, il Signor TIDU Costantino, Amministratore straordinario della	
	Provincia di Nuoro in carica nell'anno 2019, ha impugnato il decreto	
	n.1/2025, depositato il 7 gennaio 2025, notificato il successivo 13 gennaio,	
	con il quale questa Sezione Giurisdizionale in composizione monocratica di	
	Giudice Designato – pronunciandosi sul ricorso promosso dall'organo	
	requirente ex art.133 c.g.c. per l'applicazione di sanzioni pecuniarie – ha	
	accolto la domanda formulata dalla Procura Regionale, irrogando nei	
	confronti del Signor TIDU Costantino la sanzione di euro 85.852,92, a	
	favore della Provincia di Nuoro.	
	La vicenda controversa ha riguardato la contestazione, formulata	
	dalla Procura Regionale nei confronti dell'Amministratore straordinario	
	della Provincia di Nuoro, della specifica fattispecie di responsabilità	
	amministrativa prevista dall'art. 148, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 in	
	relazione all'intervenuto accertamento – da parte della Sezione Regionale	
	del Controllo sulla base delle risultanze della verifica svolta per l'esercizio	
	2019 (deliberazione n. 12/2022/VSGC) - dell'inadeguatezza del sistema	
	integrato dei controlli interni attivati presso l'ente territoriale.	
	I fatti di causa possono essere riepilogati come segue.	
	1) Con ricorso ex art.133 c.g.c. depositato il 16.9.2024, la Procura	
	2	

	Regionale domandava alla Sezione Giurisdizionale l'applicazione	
	della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 148, comma 4, D. Lgs.	
	n. 267/2000 nei confronti del Signor TIDU Costantino,	
	Amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, per essersi	
	reso responsabile, con condotta gravemente colposa,	
	dell'inadeguatezza del sistema dei controlli interni dell'ente.	
	2) A sostegno della domanda veniva richiamata la deliberazione	
	della Sezione del Controllo della Corte dei conti per la Sardegna	
	n. 12/2022/VSGC – trasmessa all'organo requirente con nota in	
	data 17.01.2022 – con la quale veniva analizzato, con riferimento	
	all'esercizio 2019, il sistema dei controlli interni dell'ente	
	territoriale. La relazione dell'organo di controllo avrebbe	
	individuato plurime criticità e si sarebbe conclusa con un giudizio	
	di inadeguatezza del sistema apprestato e con la sollecitazione,	
	indirizzata all'amministrazione provinciale, affinché venisse	
	assunta ogni iniziativa necessaria ad assicurarne il buon	
	funzionamento.	
	3) Dopo aver analiticamente riepilogato l'assetto legislativo nella	
	<i>subiecta materia</i> e dopo aver richiamato l'attività svolta dalla	
	Sezione del Controllo sulla base delle Linee Guida dettate dalla	
	Sezione Autonomie della Corte dei conti per dare corso alla	
	rilevazione, tramite acquisizione di relazione-questionario, delle	
	attività di controllo interno svolte dagli enti locali per le singole	
	annualità, l'organo requirente riferiva che la Provincia di Nuoro	
	avrebbe provveduto ad un'incompleta trasmissione della	
	3	

	documentazione richiesta per svolgere il controllo esterno e a	
	seguito dei richiami della Sezione Regionale avrebbe comunque	
	trasmesso documentazione insufficiente per ritenere adeguato il	
	sistema apprestato per le singole tipologie di controllo interno	
	previste dal D. Lgs. n.267/2000, segnatamente il controllo di	
	regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, il	
	controllo strategico, il controllo sugli equilibri finanziari, il	
	controllo sugli organismi partecipati e il controllo sulla qualità dei	
	servizi.	
	Secondo la Procura Regionale:	
	a) il controllo strategico e il controllo di gestione non sarebbero	
	stati istituiti;	
	b) il controllo di regolarità amministrativa e contabile sarebbe	
	stato svolto in maniera inadeguata, solo per gli ultimi tre mesi	
	dell'esercizio e in mancanza dell'utilizzo di motivate tecniche	
	di campionamento ai fini dell'individuazione degli atti da	
	sottoporre a controllo;	
	c) per il controllo sugli equilibri di bilancio non risultano essere	
	stati prodotti i report periodici previsti dal Regolamento di	
	contabilità dell'ente locale e anche il controllo sugli organismi	
	partecipati non risulta supportato da idonea reportistica.	
	Conclusivamente la Procura osservava che nessuna delle sei tipologie di	
	controlli interni risulta conforme al quadro normativo di riferimento e, in	
	definitiva, ai principi di buona amministrazione codificati nell'art. 97,	
	comma 2, Costituzione.	
	4	

4) L'inadeguatezza del sistema dei controlli sarebbe stata imputabile, secondo la prospettazione accusatoria, ad una condotta negligente dell'Amministratore straordinario TIDU – in carica già dall'anno 2017 - il quale avrebbe rivestito, nella sua qualità, il ruolo deputato ad assicurarne l'implementazione e la corrispondenza al dettato normativo e che, per contro, non si sarebbe attivato positivamente per garantirne il regolare funzionamento, omettendo di recepire le raccomandazioni che la Sezione Regionale del Controllo aveva formulato, a fronte di evidenti criticità, già in relazione all'esercizio 2015 (deliberazione n. 28/2017/VSGC).

5) Dopo aver rilevato che la disposizione sanzionatoria dell'art.148, comma 4, D. Lgs. n.267/2000 prevede, per il caso di assenza o di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie del controllo interno, esclusivamente la responsabilità degli amministratori, imponendo di concentrare su di essi l'addebito, e dopo aver evidenziato che l'amministratore straordinario assomma in sé i poteri dell'organo esecutivo e di quello di indirizzo e controllo, il requirente concludeva domandando l'irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura di dodici volte la retribuzione mensile lorda spettante al TIDU per l'anno 2019, pari ad euro 85.852,92, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

6) A seguito del deposito del ricorso introduttivo, il Giudice Designato fissava la camera di consiglio del 10.12.2024 per la discussione del giudizio.

	7) Con memoria depositata in data 4.11.2024, si costituiva in	
	giudizio il Signor TIDU Costantino, col patrocinio dell’Avv.	
	Marco Pilia, contestando la fondatezza della domanda attorea e	
	dopo aver passato in rassegna, nel dettaglio, il funzionamento	
	delle singole tipologie di controlli interni presso la Provincia di	
	Nuoro, evidenziava che nessuna responsabilità può essere	
	attribuita al proprio assistito, nella veste di organo di indirizzo	
	politico, dovendosi, anzi, essergli riconosciuto di avere prestato	
	costante attenzione alla tematica in questione e, pur in presenza di	
	una difficile situazione derivante dalla cronica carenza di	
	personale, avrebbe sempre posto in essere gli atti di propria	
	competenza volti ad assicurare la regolarità del sistema dei	
	controlli interni, specificando che la contestata loro inadeguatezza	
	sarebbe stata riferibile unicamente ad adempimenti gravanti sugli	
	organi burocratici. Prospettava, poi, profili di illegittimità	
	costituzionale dell’art. 148 del TUEL. In subordine, invocava la	
	riduzione della sanzione alla misura minima, in considerazione	
	della riconosciuta complessità strutturale all’interno dell’apparato	
	amministrativo della Provincia di Nuoro.	
	A seguito dell’udienza di discussione, il Giudice Designato, con	
	Decreto n. 1 del 07.01.2025, accertava l’intervenuta	
	commissione, da parte del convenuto, dell’illecito sanzionatorio	
	previsto dall’art.148, comma 4, D. Lgs. n.267/2000 ed irrogava	
	nei suoi confronti la sanzione di euro 85.852,92.	
	8) Secondo il Decreto n.1/2025, sussisterebbero, nel caso di specie, i	
	6	

presupposti per l'affermazione della responsabilità
dell'Amministratore straordinario, sia l'elemento oggettivo
affidente alla condotta antigiuridica che avrebbe determinato
l'illecito, sia quello relativo al requisito soggettivo.

Premesso che il ruolo rivestito nell'ambito dell'amministrazione provinciale – Amministratore straordinario – identifica, a norma dell'art. 148 TUEL, l'amministratore responsabile e avrebbe imposto allo stesso l'adozione delle misure necessarie per la concretizzazione di un sistema di controllo interno conforme al dettato ordinamentale, il Decreto sottolineava che, sulla base delle articolate argomentazioni delle Deliberazioni n. 28/2017 e n. 12/2022 della Sezione Regionale del Controllo, risultava evidente il mancato ottemperamento all'obbligo di adottare i provvedimenti necessari per assicurare l'efficace ed ottimale funzionalità delle diverse tipologie di controllo. Il Decreto richiamava, pertanto, il contenuto di tali deliberazioni, condividendone integralmente le motivazioni.

Assodato che le reiterate inadempienze in materia, protrattesi per diversi anni in maniera inerziale ed ingiustificata nonostante i richiami della Corte dei conti in sede di controllo, formalizzati già nel 2017, avrebbero inciso direttamente ed in modo negativo sugli obiettivi primari di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, il Decreto rimarcava che il TIDU avrebbe dovuto svolgere un ruolo determinante di impulso, di iniziativa e di verifica in materia, al fine di garantire l'istituzione

	e l'efficiente funzionamento delle diverse tipologie di controllo	
	interno contemplate dal legislatore, atteso in particolare che il suo	
	mandato veniva svolto già dal 2017.	
	Con riguardo all'elemento soggettivo, il Decreto premetteva che	
	il criterio di imputazione della responsabilità sanzionatoria non	
	avrebbe dovuto ricollegarsi a quello della colpa grave previsto	
	dall'art.1, comma 1, Legge n .20/1994 per la responsabilità	
	erariale, bensì a quello della semplice colpa lieve previsto in	
	generale per le fattispecie di illecito amministrativo ed in ogni	
	caso reputava sussistenti, a carico del TIDU, elementi sufficienti	
	per un'imputazione a titolo di colpa grave. Secondo il primo	
	Giudice avrebbe rilevato sia la gravità del quadro di non	
	conformità ordinamentale accertato dalla Sezione Regionale di	
	Controllo, sia la grave disattenzione, imputabile direttamente	
	all'Amministratore straordinario, rispetto al precedente avviso già	
	formulato dalla medesima Sezione Regionale di Controllo, con la	
	citata Deliberazione n. 28/2017.	
	9) Il primo Giudice rigettava la tesi difensiva secondo la quale il	
	carico dell'eventuale responsabilità per le deficienze del sistema	
	dei controlli sarebbe da imputare prioritariamente all'apparato	
	burocratico. Dopo aver evidenziato, su questo specifico profilo,	
	che nel proprio ruolo di amministratore responsabile il TIDU	
	avrebbe dovuto porre in essere la doverosa attività di vigilanza e	
	riscontro periodico circa il reale perseguimento degli obiettivi	
	assegnati ai funzionari ed aver osservato, inoltre, che le carenze di	
	8	

	personale lamentate nella memoria di difesa non avrebbero	
	identificato argomenti sufficienti per escludere la responsabilità,	
	riteneva che la gravità della condotta contestata dovesse essere	
	sanzionata come proposto dalla Procura Regionale.	
	10) Il Decreto n.1/2025 concludeva, pertanto, irrogando	
	all'Amministratore straordinario della Provincia di Nuoro TIDU	
	Costantino una sanzione pari ad euro 85.852,92 (dodici volte	
	l'indennità mensile lorda) a favore dell'Amministrazione	
	provinciale.	
	11) Avverso il Decreto n. 1/2025 ha proposto ricorso in opposizione	
	ex art.135 c.g.c., col patrocinio dell'Avv. Marco Pilia,	
	l'amministratore straordinario TIDU Costantino, condannato al	
	pagamento della sanzione.	
	12) La difesa dell'opponente ha riepilogato gli svolgimenti	
	processuali e, affrontando direttamente il merito della	
	controversia, ha gravato il provvedimento di prime cure per i	
	seguenti motivi di diritto.	
	a) In primo luogo, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, il	
	difensore ha escluso che si possa contestare al suo assistito	
	una responsabilità oggettiva da assenza o inadeguatezza dei	
	controlli interni. Ha sostenuto come la previsione contenuta	
	nell'art. 148, comma 4, TUEL, vada inquadrata nell'ambito	
	delle fattispecie di responsabilità amministrativa di tipo	
	sanzionatorio, rientranti nel più ampio <i>genus</i> della	
	responsabilità amministrativa cosiddetta "tipizzata", per la cui	
	9	

	contestazione, in base alla prevalente giurisprudenza, è	
	sempre necessario riscontrare una condotta dolosa o	
	gravemente colposa.	
	b) Sulla insussistenza della colpa grave e sulle azioni promosse	
	dall'Amministratore straordinario della Provincia di Nuoro il	
	difensore ha osservato che il TIDU avrebbe adottato	
	sollecitamente gli atti di indirizzo <i>dal contenuto univoco e</i>	
	<i>cogente</i> e avrebbe concretamente adempiuto i propri obblighi,	
	potendosi perciò escludere categoricamente la sussistenza del	
	requisito di colpevolezza. D'altra parte, la colpa grave non	
	potrebbe essere ricondotta alla semplice violazione della	
	legge o di regole di buona amministrazione, essendo	
	necessario che tale violazione sia connotata da inescusabile	
	negligenza, ovvero consista in un comportamento avventato e	
	caratterizzato da assenza di quel minimo di diligenza che è	
	lecito attendersi in relazione ai doveri di servizio propri e	
	specifici. E, tanto premesso, ad avviso della difesa, alla luce	
	dell'attività compiuta dal TIDU, dovrebbe escludersi qualsiasi	
	responsabilità in ordine alle questioni contestate.	
	c) Sulle azioni promosse dall'Amministratore straordinario in	
	relazione alle contestazioni formulate nei suoi confronti, nel	
	ricorso in opposizione viene evidenziato che la decisione del	
	Giudice monocratico sarebbe contraddittoria atteso che, da	
	una parte afferma che il TIDU avrebbe sollecitamente	
	adottato atti di indirizzo a contenuto univoco e cogente sulla	
	10	

	tematica dei controlli interni, mentre sarebbe mancata	
	l'attività di vigilanza e, dopo aver sostenuto che il PM	
	contabile non è tenuto a dimostrare la colpa grave del	
	soggetto intimato, conclude ritenendo che nella fattispecie è	
	riscontrabile la colpa grave.	
	d) Inoltre, la difesa afferma che, sebbene la Procura sostenga che	
	neppure una delle sei tipologie di controlli interni risulta	
	conforme al quadro normativo di riferimento, dagli atti	
	(relazione della Sezione del Controllo e documentazione della	
	Provincia) emergerebbe una situazione differente, sia sotto il	
	profilo oggettivo, ma anche, e soprattutto, in ordine al profilo	
	soggettivo della colpa grave. Al riguardo viene sottolineato	
	che, con deliberazione n. 190 del 25.10.2019, il TIDU	
	provvedeva alla modifica del regolamento sui controlli interni	
	e che, con deliberazione n. 62 del 19 aprile 2019 era stato	
	approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)	
	con allegate le deliberazioni n. 35 dell'11 marzo 2019, n. 48	
	del 29 marzo 2019, n. 60 del 19 aprile 2019 e n. 61 della	
	medesima data, relative al piano triennale dei fabbisogni del	
	personale 2019/2021, al programma triennale dei lavori	
	pubblici, al piano delle alienazioni e delle valorizzazioni	
	immobiliari del medesimo triennio, al programma biennale	
	2019/2020 per gli acquisti di forniture e servizi. Nel ricorso in	
	opposizione è stato, quindi, evidenziato che il TIDU nel corso	
	del 2019 si sarebbe attivato predisponendo l'adeguamento dei	
	11	

	regolamenti ed eseguendo i controlli che sarebbero stati	
	considerati insufficienti solo in ragione del limitato periodo di	
	tempo al quale si riferiscono - fine 2019 - ma che non	
	potrebbero denotare una condotta gravemente colposa; in	
	particolare, nonostante le difficoltà connesse alla cronica	
	carenza di risorse umane, l'Amministratore straordinario	
	avrebbe compiuto un'operazione determinante nell'avvio	
	concreto di tre tipologie di controlli e nell'esecuzione di tali	
	controlli. Inoltre, in relazione alla contestazione di colpa	
	grave in ragione del tempo trascorso dai primi rilievi della	
	Sezione del Controllo, la difesa ha precisato che il controllo	
	sull'esercizio 2015 è stato compiuto nell'arco di tutto il 2017	
	e, solo all'esito di tale attività, all'Amministratore	
	straordinario veniva rappresentata, per la prima volta, la	
	problematica inerente alla carenza ed alla inadeguatezza dei	
	controlli interni. Premesso che sono gli organi amministrativi	
	quelli deputati ad effettuare i controlli interni, il difensore	
	afferma che non vi sarebbe stato il ritardo contestato al	
	TIDU il quale, realizzata la criticità della situazione, in	
	appena un anno, con la Provincia, si sarebbe attivato in modo	
	che, già dal marzo 2019 venivano avviate le procedure che	
	hanno consentito di eseguire, a far data da ottobre 2019, tre	
	dei sei controlli interni previsti. Quanto agli equilibri	
	finanziari, nell'opposizione si faceva riferimento alla	
	circostanza che la Provincia non ha mai avuto una	

	indisponibilità di cassa e che, pertanto, non è stato necessario	
	adottare alcun tipo di iniziativa, anche in considerazione del	
	parere reso dall'organo di revisione in punto di non	
	superamento del limite di indebitamento e di mancata	
	rilevazione di gravi irregolarità contabili tali da poter incidere	
	sugli equilibri di bilancio. La difesa si soffermava, poi, sullo	
	stato di confusione amministrativa e contabile e sulla	
	conclamata carenza di personale, diffusamente illustrate nel	
	ricorso e richiamate quali circostanze pregiudizievoli rispetto	
	all'azione propulsiva finalizzata alla corretta implementazione	
	dei controlli interni. Di tale situazione, si dovrebbe tener	
	conto al fine di valutare l'elemento della colpa in capo al	
	TIDU, tranne affermarne una responsabilità oggettiva e a	
	fronte delle iniziative adottate ed elencate in atti, relative	
	all'assegnazione dell'incarico e alle attribuzioni al Segretario	
	e ai dirigenti dell'Ente, con particolare riguardo alla	
	responsabilità del controllo inerente alla regolarità	
	amministrativa e al sistema integrato dei controlli interni,	
	nonché all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti	
	dagli organi di governo dell'ente. Rammentava, poi, come	
	nell'anno 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica, il	
	personale fosse pressoché del tutto assente, con la	
	conseguente paralisi dell'attività della Provincia. Peraltro,	
	osservava ancora la difesa, prima dell'adozione del nuovo	
	regolamento nel 2019, esisteva un regolamento sui controlli	
	13	

	interni, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale	
	n. 11 del 28 marzo 2013 (a seguito dell'entrata in vigore del	
	d.l. 174/2012) che la delibera 190/2019 ha modificato. La	
	ripartizione delle competenze in base a tale previgente	
	regolamento attribuiva il controllo strategico al Nucleo di	
	valutazione, sotto l'impulso del Direttore generale; il	
	controllo di gestione al Direttore generale e, in sua assenza, al	
	Dirigente risorse umane; il controllo preventivo di regolarità	
	amministrativa e contabile al Dirigente del settore finanziario;	
	il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	
	al Segretario generale; il controllo sugli equilibri finanziari al	
	Dirigente del settore finanziario; il controllo sulle società	
	partecipate al Dirigente settore affari generali, con all'interno	
	apposito ufficio preposto al controllo; il controllo sulla qualità	
	dei servizi all'ufficio posto sotto la direzione del Segretario	
	generale. Nel 2019 risultavano attivati il controllo preventivo	
	di regolarità amministrativa e contabile; il controllo	
	successivo di regolarità amministrativa e contabile; il	
	controllo sugli equilibri finanziari e il controllo sulle società	
	partecipate, oltre che il controllo di gestione nelle modalità	
	indicate dall'allora Dirigente che ne ha attestato l'operatività.	
	Il controllo strategico e il controllo sulla qualità dei servizi	
	nell'anno 2019 non risultavano attivati per mancanza di	
	risorse umane e strumentali da assegnare per l'avvio di tali	
	tipologie di controllo. Il regolamento del 2013 prevedeva	
	14	

	espressamente che solo i report del controllo di gestione	
	fossero approvati dalla Giunta provinciale con apposita	
	deliberazione e poi trasmessi a Dirigenti, Nucleo di	
	valutazione e Consiglio provinciale, mentre non vi era una	
	analoga previsione per le restanti tipologie di controllo. In	
	ogni caso, afferma ulteriormente la difesa, gli esiti dei	
	suddetti controlli, seppure effettuati in modo non pienamente	
	conforme al dettato regolamentare, sono confluiti nelle	
	deliberazioni consiliari concernenti gli equilibri di bilancio e	
	la ricognizione dello stato della gestione dell'Amministratore	
	straordinario n. 131 del 12 agosto 2019. Anche in assenza dei	
	report sono stati effettuati dei monitoraggi da parte dei vari	
	settori i cui esiti sono compendati nella relazione sulla	
	performance, poi approvata con deliberazione n. 113 del 17	
	luglio 2020. Sostiene, quindi, il difensore, che non si possa	
	affermare che vi fosse nella Provincia di Nuoro, un'assenza di	
	strumenti e metodologie di controllo, né era stata contestata	
	l'inadeguatezza del regolamento; l'organizzazione e l'attività	
	di controllo non competono, comunque, all'Amministratore	
	straordinario, ma agli organi amministrativi.	
	e) In conclusione, sul punto, nel ricorso in opposizione, si	
	osservava che, alla luce di quanto sopra richiamato, non possa	
	ravvisarsi alcuna superficialità in capo al TIDU, rispetto	
	all'interesse pubblico e alla materia dei controlli, con	
	conseguente insussistenza della colpa grave, da intendersi	

	quale macroscopica e inescusabile negligenza ed imprudenza	
	nell'espletamento delle mansioni e/o adempimento dei propri	
	doveri istituzionali, cioè un atteggiamento di estrema	
	superficialità e trascuratezza nella cura dei beni e interessi	
	pubblici, ovvero un comportamento caratterizzato da un grado	
	di diligenza, prudenza, perizia, razionalità e correttezza	
	decisamente inferiore allo standard minimo professionale.	
	f) Sull'elemento soggettivo, in ordine al concetto di	
	inadeguatezza dei controlli, nell'opposizione viene contestato	
	il decreto 1/2025 quanto all'assolvimento, al riguardo,	
	dell'onere probatorio in capo alla Procura regionale, non tanto	
	sul controllo mancante, quanto sulla inadeguatezza degli	
	strumenti di controllo. Soggiunge la difesa che, anche alla	
	luce della disposizione di cui all'art 147 del TUEL, gli enti	
	locali devono disciplinare il sistema dei controlli interni	
	secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo	
	e compiti di gestione e, inoltre, che partecipino	
	all'organizzazione del sistema dei controlli interni il	
	Segretario dell'ente, il Direttore generale e i responsabili dei	
	servizi e le unità di controllo. Ai sensi dell'art. 148 TUEL la	
	responsabilità sanzionatoria può essere contestata a carico	
	degli amministratori solamente in caso di rilevata assenza o	
	inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie. Tale	
	disposizione, dato il suo carattere sanzionatorio, è di stretta	
	interpretazione e, come tale, soggetta al principio di tassatività	
	16	

	in ordine ai destinatari e in relazione alla condotta imputabile,	
	secondo le disposizioni che regolano le competenze degli	
	organi nell'ambito degli enti locali. In conseguenza, in base al	
	principio di tassatività della norma, la sanzione non può	
	applicarsi oltre i casi da essa considerati. Rientra nella	
	competenza degli organi burocratici dell'ente locale,	
	individuati nel regolamento dei controlli, dare ad esso	
	esecuzione e attuazione.	
	g) Sulla eccessività della sanzione applicata il difensore	
	sosteneva che il necessario presupposto per l'azione della	
	Procura, nell'ipotesi in esame, è rappresentato dalla ambigua	
	e sfumata nozione di mancanza o inadeguatezza di azioni e	
	strumenti organizzativi, da valutarsi in relazione a plurimi	
	fattori quali le dimensioni dell'ente, le sue caratteristiche	
	organizzative, il tempo trascorso dall'entrata in vigore	
	dell'obbligo; in definitiva, in relazione al contesto. E a tal	
	proposito richiamava l'attività compiuta per regolarizzare il	
	sistema dei controlli, le difficoltà operative connesse alla	
	carenza di risorse umane e gli avvicendamenti dei vari	
	segretari generali nel periodo 2018-2019. In via subordinata,	
	quindi, chiedeva la rideterminazione della sanzione.	
	h) Sulla eccezione di incostituzionalità sollevata dal TIDU in	
	sede di costituzione nel giudizio dinanzi al Giudice	
	monocratico, in relazione alla necessità di un chiarimento dei	
	confini tra il ruolo politico e burocratico in ordine	

	all'applicazione dell'art. 148 TUEL, in questa sede ha	
	precisato che la materia in esame, avente ad oggetto l'attività	
	di controllo della Corte dei conti sugli enti locali – e il	
	conseguente potere sanzionatorio – trova fondamento nei	
	principi di buon andamento (art. 97 Cost.), della	
	responsabilità dei pubblici funzionari (art. 28 Cost.),	
	dell'equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e del coordinamento	
	dell'autonomia finanziaria degli enti locali con il resto della	
	finanza pubblica (art. 119 Cost.).	
	i) Ha concluso, quindi, affinché la Sezione giurisdizionale della	
	Corte dei conti per la Regione Sardegna, previa revoca del	
	decreto del Giudice monocratico n. 1/2025, voglia:	
	-accertare e dichiarare infondato il ricorso per l'applicazione	
	di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 133 del D.lgs. 26	
	agosto 2016, n. 174 e per l'effetto rigettare la domanda;	
	-accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità di TIDU	
	Costantino per carenza dei presupposti di legge;	
	-sollevare questione di incostituzionalità delle norme	
	applicate per quanto concerne la necessità di un chiarimento	
	dei confini tra i due ruoli – politico e burocratico - atteso che,	
	in concreto, nella vicenda in questione non vi è stato un	
	sufficiente contributo chiarificatore, da parte del Segretario e	
	degli altri organi burocratici.	
	All'odierna udienza di discussione il rappresentante del Pubblico Ministero	
	ha ribadito le contestazioni mosse a carico del TIDU e ha chiesto il rigetto	
	18	

	del ricorso in opposizione; la difesa dell’opponente ha richiamato ed	
	illustrato le argomentazioni sviluppate nell’atto di opposizione e ha insistito	
	nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.	
	Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. Prima di affrontare il merito del giudizio instaurato con ricorso in	
	opposizione dal Signor TIDU Costantino, il Collegio deve esaminare la	
	questione pregiudiziale di costituzionalità sollevata dalla difesa	
	dell’opponente già nel giudizio dinanzi al Giudice monocratico. In tale sede	
	era stata evidenziata la necessità di un chiarimento dei confini tra il ruolo	
	politico e burocratico in ordine all’applicazione dell’art. 148 del TUEL. Al	
	riguardo, nel giudizio di opposizione la difesa ha precisato che la materia in	
	esame, avente ad oggetto l’attività di controllo della Corte dei conti sugli enti	
	locali – e il conseguente potere sanzionatorio – trova fondamento nei	
	principi di buon andamento (art. 97 Cost.), della responsabilità dei pubblici	
	funzionari (art. 28 Cost.), dell’equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e del	
	coordinamento dell’autonomia finanziaria degli enti locali con il resto della	
	finanza pubblica (art. 119 Cost.) e ha concluso chiedendo che venga	
	sollevata questione di incostituzionalità delle norme applicate ribadendo la	
	necessità di un chiarimento dei confini tra il ruolo politico e quello	
	burocratico dell’amministratore straordinario in quanto, in concreto, nella	
	vicenda in esame, non vi sarebbe stato un sufficiente contributo	
	chiarificatore da parte del Segretario e degli altri organi burocratici.	
	Sul punto la Sezione osserva che, in disparte la genericità della domanda,	
	stante per contro la chiara formulazione dell’art. 148 del TUEL, come si	
	19	

vedrà nel prosieguo, non si ravvisa nella norma alcun contrasto con i principi costituzionali contenuti negli articoli indicati nel ricorso in opposizione nel quale, peraltro, si fa riferimento, semmai, alla necessita di verificare, in concreto, la natura da attribuire alla funzione – politica o burocratica – svolta dall'amministratore straordinario della provincia.

La questione di costituzionalità, pertanto, appare manifestamente infondata.

2. Passando al merito della controversia, il ricorso in opposizione è parzialmente fondato nei limiti appresso specificati.

2.1. Il sistema dei controlli presso gli enti locali ha trovato una prima organica disciplina generale, prevista per tutte le amministrazioni pubbliche, nel D.Lgs. n. 286/1999 ed è stata regolata specificamente dal Testo Unico degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000, il quale, nel testo rimodulato a seguito delle innovazioni introdotte dal D.L. n.174/2012, conv. in Legge n. 213/2012, ha previsto (art.147, commi 1 e 2), che “*Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.*”

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo

	<i>politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi</i>	
	<i>predefiniti;</i>	
	<i>c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di</i>	
	<i>competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini</i>	
	<i>della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto</i>	
	<i>di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da</i>	
	<i>parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo</i>	
	<i>da parte dei responsabili dei servizi;</i>	
	<i>d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione</i>	
	<i>di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170,</i>	
	<i>comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto</i>	
	<i>previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive</i>	
	<i>modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi</i>	
	<i>gestionali esterni dell'ente;</i>	
	<i>e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente,</i>	
	<i>sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie</i>	
	<i>dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente”.</i>	
	Le singole tipologie di controllo risultano previste e disciplinate dagli art.	
	147-bis (controllo di regolarità amministrativa e contabile), 147-ter	
	(controllo strategico), 147-quater (controllo sulle società partecipate non	
	quotate), 147-quinques (controllo sugli equilibri finanziari) e 196 e ss.	
	(controllo di gestione).	
	Le significative innovazioni apportate dal D.L. n.174/2012 hanno	
	riguardato anche i controlli esterni sulla gestione economico-finanziaria, in	
	particolare quello delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti.	
	21	

L'art. 148, comma 1, ha infatti previsto che “...il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno”, con la previsione (art.148, comma 4) di una fattispecie tipizzata di responsabilità sanzionatoria a carico degli amministratori dell'ente. Secondo quanto previsto dalla disposizione, “In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”.

Il corretto inquadramento della vicenda controversa impone di delimitare con rigore i presupposti necessari per ritenere perfezionata la fattispecie di responsabilità e pertanto i casi di “assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie” del sistema dei controlli interni, atteso che la disposizione ha previsto la fattispecie sanzionatoria esclusivamente nei confronti degli “amministratori responsabili”, con esclusione pertanto dei dipendenti appartenenti all'apparato burocratico.

2.1.1. Sulla base dell’articolazione delle competenze prevista dal Legislatore, in particolare le previsioni specifiche dell’art. 147, comma 4 (a mente del quale *“Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite”*) e dell’art. 3, comma 2, D.L. n.174/2012 (a mente del quale *“Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d) sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto....”*), unitamente a quelle generali sulla distinzione tra poteri di indirizzo politico e poteri di gestione (art. 107, comma 1, D.lgs. n. 267/2000; art. 4, D.Lgs. n.165/2001), la Sezione ritiene che la fattispecie sanzionatoria debba essere limitata alle ipotesi in cui gli amministratori abbiano omesso di predisporre gli atti necessari all’espletamento dell’attività di controllo che rientrino nella loro specifica competenza e, quindi, i provvedimenti regolamentari e di programmazione riconducibili all’esercizio del potere di indirizzo politico e necessari affinché l’apparato burocratico possa in concreto svolgere l’attività gestionale e di controllo.

Contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, secondo il quale la fattispecie sanzionatoria avrebbe ricompreso anche le condotte omissive degli amministratori in ordine all’attività di vigilanza e riscontro

	periodico circa il reale perseguimento degli obiettivi assegnati ai funzionari,	
	la Sezione ritiene che la necessaria stretta interpretazione del dato normativo	
	imponga di limitare l’ambito di applicazione della sanzione prevista dal	
	Legislatore esclusivamente alle ipotesi in cui l’assenza ovvero	
	l’inadeguatezza dei controlli interni sia dipesa dalla mancata predisposizione	
	degli strumenti e delle metodologie sistematiche da parte degli organi di	
	governo dell’ente.	
	Questa interpretazione è coerente con il precedente richiamato dalla	
	difesa della parte opponente (Corte conti, Sez. Sicilia, n.438/2020), laddove	
	viene evidenziato che “...la responsabilità sanzionatoria prevista può essere	
	contestata a carico degli amministratori solamente “in caso di rilevata	
	assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie” e, cioè, per la	
	mancata approvazione degli strumenti di controllo ovvero per la loro	
	adeguatezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Ovviamente,	
	trattandosi di disposizione di carattere sanzionatorio, la stessa deve essere	
	considerata di stretta interpretazione e come tale soggetta al principio di	
	tassatività in ordine ai destinatari e in relazione alla condotta imputabile,	
	secondo le disposizioni che regolano le competenze degli organi nell’ambito	
	degli enti locali, anche in adesione ai principi generali in materia di	
	sanzioni amministrative, contenuti nei principali corpi normativi di	
	riferimento di settore (legge 689/1981 e d.lgs. 472/1997)” e risulta conforme	
	ad un’interpretazione basata sulla ragionevolezza, atteso infatti che estendere	
	la responsabilità anche alle ipotesi di assenza o inadeguatezza dell’attività di	
	controllo interno svolta in concreto presso l’ente locale, determinerebbe, in	
	assenza di indicazioni tassative in ordine alle condotte richieste, una ipotesi	
	24	

	di responsabilità sostanzialmente oggettiva per fatto altrui.	
	E' indubbiamente vero, ad avviso della Sezione, che la	
	predisposizione degli strumenti e delle metodologie necessarie	
	all'espletamento concreto dell'attività di controllo non può essere limitata	
	alla sola approvazione del Regolamento previsto dall'art. 3, comma 2, D.L.	
	n.174/2012 e degli atti di programmazione attribuiti alla competenza	
	dell'organo politico, ma deve ricomprendere tutte le attività – parimenti	
	rientranti nell'ambito di competenza dell'organo politico - finalizzate a	
	rendere effettiva la capacità dell'ente di dare corso all'attività, in particolare	
	quelle di organizzazione dell'apparato burocratico, ma è altrettanto vero che	
	un'eventuale contestazione di responsabilità sanzionatoria focalizzata su	
	questi profili necessita di precisa allegazione probatoria in ordine a specifici	
	fatti da inquadrare causalmente nella rilevata assenza o inadeguatezza	
	strumentale del sistema.	
	2.1.2. L'accertamento del dato obiettivo dell'assenza ovvero	
	dell'inadeguatezza del sistema dei controlli può essere imputato agli	
	amministratori dell'ente locale a condizione che venga dimostrato l'elemento	
	soggettivo della colpa grave. La Sezione ritiene infatti di aderire alla	
	consolidata giurisprudenza del Giudice Contabile (Corte conti, Sez. Riunite,	
	n.12/2007; id., Sez. App. Sicilia, n.18/2023; id. Sez. II App., n.173/2023; id.,	
	n.570/2022; id., Sez. Calabria, n.122/2021; id., Sez. Liguria, n.186/2021)	
	secondo la quale l'intervenuta limitazione del criterio di attribuzione della	
	responsabilità, disposto dal Legislatore nel generale ambito della	
	responsabilità amministrativo – contabile (art.1, comma 1, Legge	
	n.20/1994), debba trovare applicazione anche in relazione alle fattispecie di	
	25	

tipizzazione sanzionatoria. Si evidenzia infatti che tali speciali fattispecie di responsabilità - pur essendo connotate dal mero rilievo della condotta imputabile all'agente pubblico e quindi a prescindere dal perfezionamento di un pregiudizio erariale - rientrano nel più ampio ambito delle responsabilità connesse all'espletamento delle attività di servizio, come tali assimilabili, da questo angolo prospettico, a quelle riguardate nell'ambito dell'ordinaria responsabilità amministrativo - contabile (Sez. Giur. Sardegna, 26 febbraio 2025, n. 32).

2.2. Sulla base dei riferiti canoni interpretativi della fattispecie sanzionatoria prevista dall'art.148, comma 4, D.Lgs. n.267/2000, può procedersi all'analisi del caso concreto oggetto del Decreto opposto.

Il Giudice di prime cure ha fondato il convincimento sulla responsabilità dell'Amministratore straordinario della Provincia di Nuoro TIDU Costantino sul dato obiettivo dell'inadeguatezza dei controlli interni espletati presso tale ente nell'anno 2019, così come accertata dalla verifica svolta dalla Sezione Regionale di Controllo (deliberazione n.12/2022/VSGC) e ha ritenuto che allo stesso, in carica fin dall'anno 2014 (dal 16 febbraio 2014 al 17 giugno 2015 Presidente f.f. e dal 23 dicembre 2016 al 19 settembre 2024 Amministratore straordinario), dovesse essere imputata tale inadeguatezza, atteso in particolare che già nell'anno 2017 la Sezione Regionale di Controllo - con la deliberazione n.28/2017/VSGC riferita all'annualità 2015 - aveva ravvisato plurime criticità del sistema dei controlli interni, sollecitandone l'implementazione.

Le conclusioni alle quali è giunta la Sezione Regionale del Controllo
nell'analisi dei controlli interni svolti presso la Provincia di Nuoro nell'anno

2019 non risultano smentite o contestate, nella sostanza, dalla difesa dell'opponente, la quale ha concentrato il gravame sulla circostanza che le riscontrate deficienze non potessero essere addebitate, in via sostanzialmente automatica ed esclusiva, all'Amministratore straordinario, atteso che la competenza per lo svolgimento di tale funzione di controllo era attribuita all'apparato burocratico e che presso la Provincia di Nuoro gli strumenti e le metodologie necessarie per dare corso all'attività erano state, seppure parzialmente, apprestate, con conseguente ingiustizia dell'intervenuta irrogazione della sanzione, quanto meno e in via subordinata, con riferimento alla quantificazione della stessa.

La Sezione ritiene che il quadro fattuale deponga per ritenere che effettivamente i controlli interni presso l'ente territoriale siano stati in gran parte assenti e in parte siano stati carenti nell'anno 2019: in particolare non risultavano attivati il controllo strategico e il controllo sulla qualità dei servizi, mentre nell'esercizio venivano attivati il controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile, il controllo successivo di regolarità amministrativo e contabile, il controllo sugli equilibri finanziari e il controllo sulle società partecipate; il controllo di gestione era attivato nelle modalità indicate dall'allora dirigente che ne ha attestato l'operatività.

In ordine al ruolo di Amministratore straordinario rivestito dal TIDU nell'ambito della Provincia mette conto precisare che, a norma dell'art. 148 TUEL esso, assommando in sé i poteri dell'organo esecutivo e di quello di indirizzo e controllo, identifica l'amministratore responsabile tenuto, in base alla disposizione in parola, all'adozione delle misure necessarie per la predisposizione di un sistema di controllo interno conforme alla disciplina

		che regola la materia.	
		Per contro il TIDU, già allertato riguardo alla situazione di grave	
		irregolarità presente nell’ambito dell’amministrazione provinciale in ordine	
		ai controlli interni con la Deliberazione della Sezione del Controllo n.	
		28/2017, non provvedeva prontamente ad ottemperare all’obbligo di dotare	
		l’amministrazione dei previsti controlli, ponendo in essere tutte le misure	
		necessarie a rimediare alla rappresentata situazione di inadempienza con	
		l’adozione dei provvedimenti di propria competenza.	
		Appare evidente, dagli atti di causa, che, da parte del TIDU, per	
		diversi anni si è protratto, in maniera inerziale, l’inadempimento rispetto alla	
		doverosa adozione dei necessari provvedimenti e all’altrettanto doverosa	
		azione di impulso e di iniziativa, atta a regolarizzare il sistema dei controlli	
		interni, garantendone l’istituzione e consentendone l’efficiente	
		funzionamento, e ciò anche successivamente e nonostante i richiami rivolti	
		dalla Corte dei conti, formalizzati con la delibera sopra citata, riferita al	
		2015.	
		Come rappresentato dalla stessa difesa del TIDU, solo con	
		Deliberazione n. 190 del 25 ottobre 2019 si provvedeva alla modifica del	
		Regolamento sui controlli interni, vale a dire in prossimità della conclusione	
		dell’esercizio, pur in presenza dei rilievi formulati dalla Sezione del	
		controllo con la richiamata Deliberazione 28/2017, allorché egli già svolgeva	
		l’incarico di Amministratore straordinario, talché la successiva	
		Deliberazione 12/2022 sull’annualità 2019, confermava il persistere della	
		situazione oggetto delle precedenti osservazioni.	
		Alla luce di quanto premesso, la condotta del TIDU si configura	

come gravemente omissiva rispetto ai propri obblighi inerenti alla funzione a lui intestata e svolta per un lungo arco temporale, pertanto, essa integra la colpa grave richiesta per la contestazione di responsabilità.

Non può, infatti, intercettare favorevolmente il giudizio di questo Collegio l'argomentazione difensiva basata sulla considerazione che il TIDU, in presenza di una difficile situazione derivante dalla cronica carenza di personale, avrebbe sempre posto in essere gli atti di propria competenza volti ad assicurare la regolarità del sistema dei controlli interni, mentre la contestata loro inadeguatezza sarebbe riferibile unicamente ad adempimenti gravanti sugli organi burocratici.

Tale affermazione, invero, non trova riscontro nello svolgimento dei fatti così come risultante dagli atti di causa: basti considerare che le criticità, consistenti nella mancata attivazione dei controlli interni, risalgono al 2015 e che solo a fine 2019 è intervenuto il Regolamento sui controlli e sono stati attivati tre dei sei controlli interni previsti, né vi è evidenza del recepimento delle raccomandazioni formulate dalla Sezione del controllo con la Deliberazione 28/2017 o di efficaci iniziative di impulso o di indirizzo da parte del TIDU prima del 2019.

Le problematiche organizzative dell'ente e la carenza di personale non appaiono idonee a derubricare la condotta del TIDU, inosservante dei propri obblighi nonostante i richiami della Corte dei conti, rispetto alla contestata colpa grave; tuttavia, la Sezione ritiene che esse possano venire in rilievo in ordine alla determinazione della sanzione.

L'art. 148, comma 4, del TUEL stabilisce, infatti, la misura della sanzione applicabile alle fattispecie di riscontrata assenza o inadeguatezza

	del sistema dei controlli interni prevedendo <i>la condanna ad una sanzione</i>	
	<i>pecuniaria da un minimo di 5 ad un massimo di 20 volte la retribuzione</i>	
	<i>lorda dovuta al momento della commissione delle violazioni.</i>	
	Nell’opposto decreto n. 1/2025, reso dalla Sezione Giurisdizionale in	
	composizione monocratica, la sanzione era stata quantificata in dodici volte	
	la retribuzione mensile lorda percepita dall’incolpato al momento della	
	violazione, così come richiesto nel ricorso introduttivo dal Pubblico	
	Ministero contabile.	
	Reputa il Collegio che le criticità esistenti presso la Provincia di	
	Nuoro, analiticamente descritte nel ricorso in opposizione e riassumibili	
	nella carenza di risorse umane e strumentali e nell’avvicendamento che ha	
	interessato, tra il maggio 2018 e il gennaio 2019, il Segretario generale,	
	seppure non idonee a escludere la responsabilità del TIDU per l’inerzia	
	lungamente serbata nel corso degli anni rispetto a fondamentali doveri allo	
	stesso intestati in ragione della carica e in relazione ai quali era stato	
	destinatario di specifici richiami, abbiano, comunque, inciso sulla azione	
	propulsiva demandata all’Amministratore straordinario, finalizzata alla	
	corretta implementazione dei controlli interni e inducano ad una diversa	
	quantificazione della sanzione, da ritenersi applicabile, nel caso in esame,	
	nella misura minima prevista dalla norma sanzionatoria, pari a cinque volte	
	la retribuzione mensile lorda percepita dal TIDU al momento della	
	violazione, corrispondente ad euro 35.772,05.	
	3. In conclusione il ricorso in opposizione proposto dal Sig. TIDU	
	Costantino è meritevole di parziale accoglimento con rideterminazione della	
	sanzione in euro 35.772,05 e conseguente riforma del Decreto del Giudice	
	30	

	Designato n.1/2025.	
	Quanto alla regolazione delle spese del giudizio, in ragione della	
	parziale soccombenza reciproca, se ne dispone la compensazione in	
	applicazione dell'art. 31, comma 3, c.g.c. a mente del quale il giudice può	
	compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è	
	soccombenza reciproca.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna,	
	definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, riforma	
	il decreto opposto e	
	CONDANNA	
	TIDU Costantino al pagamento, in favore della Provincia di Nuoro, della	
	sanzione pecuniaria ex art. 148, comma 4, D.lgs. 267/2000, nella misura	
	minima prevista di cinque volte la retribuzione mensile lorda dovuta al	
	TIDU al momento della commissione della violazione, pari ad euro	
	35.772,05.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.	
	Il Presidente Estensore	
	Donata Cabras	
	(firma apposta digitalmente)	
	Depositato in Segreteria il 28/05/2025.	
	Il Dirigente	
	Dott. Paolo Carrus	
	(firma apposta digitalmente)	
	31	